

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **988/1988** (ECLI:IT:COST:1988:988)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **28/09/1988**; Decisione del **11/10/1988**

Deposito del **19/10/1988**; Pubblicazione in G. U. **26/10/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14027**

Atti decisi:

N. 988

## ORDINANZA 11-19 OTTOBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I° grado di Bolzano su ricorso proposto da PERNTHALER Franz contro l'Ufficio II.DD. di Bressanone, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Piacenza su ricorso proposto dalla s.n.c. CAPPELLINI Carlo e GAZZOLA Luigi ed altri contro l'Ufficio I.V.A. di Piacenza, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che dalle Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano e di Piacenza, con ordinanze rispettivamente emesse il 13 e il 23 novembre 1987, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12, comma primo, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, per un verso, vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario nella pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e, per altro verso, sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello conseguente al procedimento tributario, creando ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini, che possono o meno usufruire della sospensione ex art. 3 c.p.p. secondo che siano o no imputati di reati finanziari, e lesione dei diritti della difesa, in quanto il giudice tributario non può avvalersi di tutti i mezzi di prova dei quali può usufruire il giudice penale;

che per la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;

che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dall'ord. n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano e di Piacenza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*